

## OFFERTA PLACET

### MODULO DELLE CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AI CLIENTI FINALI



## Sommaro

Articolo 1. Definizioni e normativa di riferimento.....	3
Articolo 2. Oggetto.....	4
Articolo 3. Conclusione del Contratto .....	4
Articolo 4. Procura a recedere .....	4
Articolo 5. Diritto di ripensamento ed esecuzione anticipata del Contratto .....	4
Articolo 6. Revoca della richiesta di switching.....	5
Articolo 7. Conclusione dei contratti con il Distributore e con Terna .....	5
Articolo 8. Attivazione della fornitura .....	5
Articolo 9. Condizioni Particolari di Fornitura .....	5
Articolo 10. Durata del Contratto, rinnovo e recesso.....	5
Articolo 11. Fatturazione e indennizzi .....	5
Articolo 12. Rateizzazione.....	6
Articolo 13. Garanzie a carico del Cliente finale .....	7
Articolo 14. Interessi di mora .....	7
Articolo 15. Inadempimento del Cliente.....	7
Articolo 16. Prestazioni di competenza del Distributore.....	8
Articolo 17. Sicurezza degli impianti, apparecchiature e verifiche.....	8
Articolo 18. Forza maggiore.....	8
Articolo 19. Responsabilità .....	8
Articolo 20. Clausola risolutiva espressa .....	8
Articolo 21. Livelli di qualità, reclami e richieste di informazioni.....	8
Articolo 22. Integrazione del Contratto .....	8
Articolo 23. Cessione del Contratto.....	9
Articolo 24. Comunicazioni .....	9
Articolo 25. Legge applicabile e foro competente.....	9
Articolo 26. Risoluzione extra-giudiziale delle controversie.....	9
Articolo 27. Dati personali .....	9
Articolo 28. Bonus sociale.....	9

## Articolo 1. Definizioni e normativa di riferimento

**ARERA:** è l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, istituita con Legge 481/95;

**Attivazione della fornitura:** è il momento dal quale, in coerenza con la regolazione del servizio di dispacciamento e trasporto dell'energia elettrica il Contratto è materialmente eseguito e la relativa fornitura è posta in carico al Fornitore;

**Bolletta 2.0:** è l'Allegato A alla Delibera ARERA 501/2014/R/com del 16 ottobre 2014, pubblicata sul sito ARERA in data 20 ottobre 2014, come successivamente modificato e integrato;

**Bolletta:** documento redatto in conformità a quanto disposto da Bolletta 2.0 non valido ai fini fiscali, avente la medesima data di emissione della fattura valida ai fini fiscali;

**Bolletta dematerializzata:** bolletta recapitata dal Fornitore almeno come allegato e-mail o scaricabile tramite link inviato per e-mail o forme di messaging service previste dalla regolazione, che sarà attivo per un periodo non inferiore a 5 (cinque) anni dall'invio del link stesso;

**Bolletta di chiusura:** bolletta emessa a seguito di cessazione della fornitura di energia elettrica in essere tra Fornitore e Cliente;

**Bolletta di periodo:** bolletta, diversa da quella di chiusura, emessa regolarmente nel corso del rapporto contrattuale tra Fornitore e Cliente;

**Cessazione della fornitura:** è lo scioglimento, per qualunque causa, del Contratto di fornitura tra il Fornitore e il Cliente finale, strumentale o comunque connesso con un cambio Fornitore, o una disattivazione del Punto di fornitura, o una voltura;

**Cliente o Cliente finale:** è la persona fisica o giuridica, diversa dalle amministrazioni pubbliche, titolare di uno o più Punti di fornitura tutti alimentati in bassa tensione;

**Cliente domestico:** è la persona fisica che acquista energia elettrica per il proprio consumo domestico escluse le attività commerciali o professionali;

**Clients non disalimentabili:** sono i Clienti per i quali, in caso di morosità, non può essere eseguita la sospensione della fornitura; ai fini del presente Contratto rientrano in questa categoria i Clienti domestici titolari di bonus sociale per disagio fisico e quelli che svolgono funzioni di pubblica utilità;

**Clients titolari di bonus sociale:** sono i Clienti domestici che risultino in condizioni di disagio economico e/o in condizioni di disagio fisico così come definiti all'art. 2, comma 2.3 del TIBEG;

**Codice Civile:** Regio Decreto n. 262 del 16 marzo 1942, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 1942 e come successivamente modificato e integrato, che ha approvato il testo del Codice Civile;

**Codice del consumo:** Decreto legislativo n. 206 del 6 settembre 2005, pubblicato in Supplemento ordinario n. 162 alla Gazzetta Ufficiale n. 235 del 8 ottobre 2005, come successivamente modificato e integrato;

**Codice di condotta commerciale:** è l'Allegato A alla Delibera ARERA 426/2020/R/com del 27 ottobre 2020, pubblicata sul sito ARERA in data 29 ottobre 2020, come successivamente modificato e integrato;

**Codice in materia di protezione dei dati personali:** Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2003, come successivamente modificato e integrato;

**Contratto:** è il Contratto di fornitura di energia elettrica concluso sulla base dell'Offerta PLACET e regolato dalla Documentazione Contrattuale sotto definita;

**D.Lgs. 79/99:** Decreto legislativo n. 79 del 16 marzo 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo 1999, come successivamente modificato e integrato;

**Del. 487/2015/R/eel:** Delibera ARERA 487/2015/R/eel del 14 ottobre 2015, pubblicata sul sito ARERA in data 19 ottobre 2015, come successivamente modificata e integrata;

**Distributore:** è il soggetto che svolge il servizio di distribuzione di energia elettrica in concessione ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs.79/99;

**Documentazione contrattuale:** è l'insieme dei documenti che formano parte integrante del Contratto e consta almeno di:

a) modulistica per la conclusione dell'Offerta PLACET (anche "Modulo di adesione");

b) Condizioni generali di fornitura (CGF);

c) Condizioni particolari di Fornitura;

d) Scheda Sintetica;

e) Scheda di confrontabilità (per i soli Clienti domestici);

f) modulo per la presentazione dei reclami;

g) modulo per la presentazione dei reclami per l'emissione di bollette contenenti importi anomali;

h) informativa sul trattamento per i dati personali di cui all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679;

i) ogni ulteriore modulo o informazione obbligatori ai sensi della normativa vigente ovvero ogni ulteriore modulo o informazione utile alla conclusione del Contratto.

**Fornitore:** è la controparte venditrice del Cliente finale nell'ambito di un Contratto;

**Forza maggiore:** è ogni evento imprevedibile e inevitabile non imputabile alle Parti, che rende in tutto o in parte materialmente o giuridicamente impossibile l'adempimento di una obbligazione;

**GDPR:** Regolamento UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 119 del 4 maggio 2016 come successivamente modificato e integrato, relativo alla protezione delle persone fisiche riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

**Gruppo di misura o misuratore:** è l'insieme delle apparecchiature necessarie preposte alla rilevazione e misura dell'energia elettrica prelevata presso il Punto di fornitura;

**Legge 481/95:** Legge n. 481 del 14 novembre 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 1995, come successivamente modificata e integrata;

**Legge 129/10:** Legge n. 129 del 13 agosto 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 2010, come successivamente modificata e integrata;

**Mercato libero:** è il mercato in cui il Cliente sceglie liberamente da quale fornitore e a quali condizioni comprare l'energia elettrica;

**Microimpresa:** entità, società o associazioni che, a prescindere dalla forma giuridica, esercitano un'attività economica, anche a titolo individuale o familiare, occupando meno di 10 (dieci) persone e realizzando un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 (due) milioni di euro;

**Offerte PLACET:** sono offerte di mercato libero, formulate distintamente con riferimento al settore dell'energia elettrica e al settore del gas naturale;

**Parti:** sono il Cliente e il Fornitore;

**Piccole imprese:** Clienti finali, diversi dai Clienti domestici e dalle microimprese, aventi meno di 50 (cinquanta) dipendenti e un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiore a 10 (dieci) milioni di euro;

**PLACET:** è l'Allegato A alla Delibera ARERA 555/2017/R/com del 27 luglio 2017, pubblicata sul sito ARERA il 31 luglio 2017, come successivamente modificato e integrato, che ha approvato la disciplina delle Offerte A Prezzo Libero A Condizioni Equiparate di Tutela;

**Potenza contrattualmente impegnata:** è il livello di potenza, indicato nei contratti, reso disponibile dal Distributore ove siano presenti dispositivi atti a limitare la potenza prelevata; per motivi di sicurezza o di continuità di servizi di pubblica utilità il Distributore può derogare dall'installazione del limitatore di potenza;

**Potenza disponibile:** è la massima potenza prelevabile in un punto di prelievo senza che il Cliente finale sia disalimentato; la potenza disponibile è la potenza per la quale è stato corrisposto il contributo di allacciamento, ovvero la potenza richiesta dal titolare del punto di prelievo, ridotta rispetto a quella per la quale è stato corrisposto il contributo di allacciamento, a condizione che la riduzione di potenza sia stata richiesta dal titolare del punto di prelievo e fissata contrattualmente;

**Punto di fornitura:** è il punto di prelievo in cui il Fornitore mette a disposizione l'energia elettrica al Cliente;

**Servizio a Tutele Graduali domestici non vulnerabili:** servizio di fornitura di energia elettrica di ultima istanza rivolto ai clienti domestici non vulnerabili;

**Servizio a tutele graduali microimprese:** servizio di fornitura di energia elettrica di ultima istanza rivolto alle microimprese connesse in BT titolari di POD tutti con potenza contrattualmente impegnata fino a 15 kW ovvero ai Clienti diversi dalla microimpresa e dai Clienti domestici, titolari di tutti i POD con potenza contrattualmente impegnata fino a 15 kW;

**Servizio a tutele graduali piccole imprese:** servizio di fornitura di energia elettrica di ultima istanza rivolto ai Clienti microimprese con almeno un POD in BT con potenza contrattualmente impegnata superiore a 15 kW, alle piccole imprese con tutti i POD in BT e ai Clienti finali diversi dai domestici titolari di almeno un POD con potenza contrattualmente impegnata superiore a 15 kW;

**Servizio di maggior tutela:** è il servizio di vendita di energia elettrica a condizioni economiche e contrattuali stabilite dall'ARERA riservato ai Clienti vulnerabili, ovvero quelli che possiedono i requisiti di vulnerabilità ai sensi dell'art.11.1 D.L. 210/2021;

**Servizio di salvaguardia:** servizio di vendita di energia elettrica riservato ai clienti non domestici che non hanno diritto al Servizio a tutele graduali per le microimprese o al Servizio a tutele graduali per le piccole imprese;

**Servizi di ultima istanza:** sono il Servizio a tutele graduali, il Servizio di salvaguardia il Servizio di maggior tutela;

**SII:** è il Sistema Informativo Integrato di cui alla Legge 129/10;

**Sistema indennitario:** è il sistema che garantisce un indennizzo al Fornitore uscente in caso di mancato incasso del credito, o di parte di esso, relativo a bollette che contabilizzano consumi oneri relativi agli ultimi 5 (cinque) mesi di erogazione della fornitura di energia elettrica prima della data di effetto dello switching per il servizio prestato, disciplinato dal TISIND;

**Supporto durevole:** è ogni strumento che permetta al Fornitore e al Cliente finale di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate; rientrano tra detti supporti, a titolo di esempio, documenti su carta, CD-ROM, DVD, schede di memoria o dischi rigidi del computer, messaggi di posta elettronica;

**Switching:** è la successione di un utente del dispacciamento ad un altro sullo stesso punto di prelievo attivo o l'attribuzione ad un utente del dispacciamento di un punto di prelievo nuovo o precedentemente disattivato;

**Terna:** è la società Terna S.p.A. che opera come gestore del sistema di trasmissione di energia elettrica ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.Lgs 79/99;

**TIBEG:** è l'Allegato A alla Delibera ARERA 402/2013/R/com del 26 settembre 2013, pubblicata sul sito ARERA in data 30 settembre 2013, come successivamente modificato e integrato, che ha approvato il Testo integrato delle modalità applicative dei regimi di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici disagiati per le forniture di energia elettrica e gas naturale;

**TIC:** è l'Allegato C alla Delibera ARERA 568/2019/R/eel del 27 dicembre 2019, pubblicata sul sito ARERA in data 27 dicembre 2019, come successivamente modificato e integrato, che ha approvato il Testo integrato connessioni per il periodo di regolazione 2016-2019;

**TICO:** è l'Allegato A alla Delibera ARERA 209/2016/R/com del 5 maggio 2016, pubblicata sul sito ARERA in data 6 maggio 2016, come successivamente modificato e integrato, che ha approvato il Testo integrato in materia di procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra clienti o utenti finali e operatori o gestori nei settori regolati dall'ARERA per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico;

**TIF:** è l'Allegato A alla Delibera ARERA 463/2016/R/com del 4 agosto 2016, pubblicata sul sito ARERA in data 5 agosto 2016, come successivamente modificato e integrato, che ha approvato il Testo integrato delle disposizioni dell'ARERA in materia di fatturazione del servizio di vendita al dettaglio per i clienti di energia elettrica e di gas naturale;

**TIMOE:** è l'Allegato A alla Delibera ARERA 258/2015/R/com del 29 maggio 2015, pubblicata sul sito ARERA in data 4 giugno 2015, come successivamente modificato e integrato, che ha approvato il Testo integrato morosità elettrica;

**TIQ:** è l'Allegato B alla Delibera ARERA 617/2023/R/eel del 27 dicembre 2023, pubblicata sul sito ARERA in data 29 dicembre 2023, come successivamente modificato e integrato, che ha approvato il Testo integrato della regolazione output-based dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica a valere dal 1 gennaio 2024;

**TIQV:** è l'Allegato A alla Delibera ARERA 413/2016/R/com del 21 luglio 2016, pubblicata sul sito ARERA il 22 luglio 2016 come successivamente modificato e integrato, che ha approvato il Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale;

**TIV:** è l'Allegato A alla Delibera ARERA 362/2023/R/eel del 3 agosto 2023, pubblicata sul sito ARERA in data 4 agosto 2023, come successivamente modificato e integrato, che ha approvato il Testo integrato per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di ultima istanza;

Tutte le deliberazioni che approvano i testi integrati dell'ARERA citati nel presente Contratto sono pubblicate sul sito [www.arera.it](http://www.arera.it).

## Articolo 2. Oggetto

2.1 Il Contratto ha per oggetto esclusivo la somministrazione di energia elettrica al Cliente da parte del Fornitore, presso il Punto di fornitura individuato, secondo quanto definito nella Documentazione Contrattuale. In caso di contrasto tra i Documenti Contrattuali, prevarranno in ordine: Condizioni Particolari di Fornitura (CPF), Modulo di adesione e Condizioni generali di fornitura della presente Offerta PLACET.

2.2 È esclusa la fornitura di servizi o prodotti aggiuntivi, anche mediante la sottoscrizione di patti aggiuntivi e integrativi del Contratto.

2.3 Costituisce altresì oggetto del Contratto il credito eventualmente acquistato dal Fornitore da parte dell'esercente il Servizio di salvaguardia che in precedenza serviva il Cliente.

2.4 Il Fornitore conclude, direttamente o indirettamente, i necessari contratti di dispacciamento e trasporto ovvero di distribuzione con i gestori di rete interessati, secondo le disposizioni di cui all'art. 7.

2.5 Il Cliente ha l'obbligo di utilizzare l'energia elettrica messa a disposizione dal Fornitore per alimentare unicamente il Punto di fornitura di cui al Contratto. Al Cliente è fatto divieto di utilizzare l'energia elettrica per usi differenti da quelli dichiarati, oltre i limiti della potenzialità massima installata e in luoghi diversi da quelli indicati nel Contratto.

2.6 È inoltre fatto divieto al Cliente di cedere l'energia elettrica a terzi mediante derivazioni o altri metodi di consegna.

## Articolo 3. Conclusione del Contratto

3.1 Il Contratto si conclude con la ricezione da parte del Fornitore dell'accettazione del Cliente della proposta formulata dal Fornitore attraverso l'apposito Modulo di adesione allegato al presente Contratto. L'efficacia del Contratto è condizionata ad una verifica da parte del Fornitore, da svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data di conclusione del Contratto, basata sui seguenti parametri:

- il Cliente non sia iscritto nel registro dei protesti, sottoposto a procedure esecutive, a procedure concorsuali o altra procedura determinata da insolvenza, interruzione o sospensione dell'attività produttiva;
- il Cliente abbia inviato tutta la documentazione necessaria per attivare la somministrazione di energia elettrica e i servizi direttamente connessi, ivi inclusa copia di una bolletta relativa agli ultimi mesi di fornitura con il precedente fornitore;
- l'attivazione o l'efficacia dei contratti e servizi di distribuzione e di dispacciamento;
- accettazione da parte del sistema bancario dell'attivazione della domiciliazione bancaria, qualora scelta dal Cliente quale modalità di pagamento;
- il Cliente non abbia una morosità pregressa o relativa ad una diversa fornitura di energia elettrica o gas a lui intestata e superi le valutazioni sul merito di credito (credit check). L'attività di credit check verrà espletata, a titolo esemplificativo e non esaustivo, attraverso la verifica delle informazioni registrate in Camera di Commercio con il fine di riscontrare eventi negativi, o anche attraverso banche dati appositamente istituite dalle Autorità competenti relativamente ai mercati dell'energia elettrica e del gas. Il Fornitore si riserva altresì di verificare le informazioni sul rating rilasciate da società specializzate esterne verso le quali il Cliente autorizza fin d'ora il trattamento dei propri dati personali;
- il Cliente richiedente non risulti precedentemente titolare del medesimo Punto di fornitura o di un altro Punto di fornitura sospeso e/o interrotto a seguito dell'intervento di interruzione dell'alimentazione per morosità e per il quale risultino eventuali importi insoluti riguardanti l'intervento stesso.

Il Fornitore comunica al Cliente l'avvenuta conclusione del Contratto o il proprio rifiuto a contrarre. Decorso il termine di cui sopra, in assenza di comunicazione del Fornitore, il presente Contratto sarà efficace.

3.2 Qualora il Contratto sia concluso in un luogo diverso dai locali commerciali del Fornitore o attraverso forme di comunicazione a distanza, immediatamente dopo la conclusione del Contratto, il Fornitore invia al Cliente finale non domestico una lettera di conferma o in alternativa - nei soli casi di contratti conclusi in luogo diverso dai locali commerciali del Fornitore - effettua una chiamata di conferma.

3.3 Al momento della conclusione del Contratto o, se la conclusione è avvenuta tramite tecniche di comunicazione a distanza che non consentono l'immediata trasmissione della Documentazione contrattuale, al più tardi entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla conclusione e comunque prima dell'Attivazione della fornitura, il Fornitore consegnerà o trasmetterà al Cliente una copia integrale della Documentazione contrattuale in forma cartacea o, a scelta del Cliente, su altro Supporto durevole.

3.4 Qualora il Contratto sia concluso con un Cliente domestico fuori dei locali commerciali, il Fornitore è tenuto a fornirgli una copia del Contratto firmato o la conferma del Contratto su supporto cartaceo o, se il Cliente domestico è d'accordo, su un altro Supporto durevole. Fermo restando quanto previsto dall'art. 51, comma 6, del Codice del consumo per i contratti telefonici, nel caso di qualsiasi Contratto a distanza, il Fornitore fornisce al Cliente domestico la conferma del Contratto concluso su Supporto durevole, prima dell'Attivazione della fornitura.

3.5 Il Fornitore può, previo consenso del Cliente, sostituire la consegna o la trasmissione delle informazioni ovvero dei moduli di cui alle lettere da f) a h) della Documentazione contrattuale con la messa a disposizione sul proprio sito internet, con accesso diretto dalla home page, in modalità anche stampabile, e presso gli eventuali sportelli fisici.

3.6 La Documentazione contrattuale si intende integrata da qualsiasi ulteriore documento o informazione che divenga obbligatorio ai sensi della normativa vigente.

3.7 Nei casi diversi dal cambio di fornitore (ad esempio voltura o nuovi allacci), il Cliente dichiara che ha la legittima disponibilità dell'immobile in cui sono situati i propri impianti.

## Articolo 4. Procura a recedere

4.1 In caso di Contratto per cambio fornitore, il Cliente, con la conclusione del Contratto, conferisce mandato con rappresentanza al Fornitore perché proceda in suo nome e per suo conto a recedere dal contratto con il precedente fornitore con le modalità di cui al successivo comma 4.2. Il mandato si intende conferito a titolo gratuito.

4.2 Una volta trascorso l'eventuale termine previsto per l'esercizio del diritto di ripensamento, ove previsto, da parte del Cliente domestico, ovvero nei casi in cui quest'ultimo richieda l'attivazione anticipata della fornitura ai sensi del successivo comma 5.4, il nuovo Fornitore esercita il recesso in nome e per conto del Cliente domestico trasmettendo la relativa comunicazione al SII nei termini e con le modalità indicate dalla normativa vigente.

## Articolo 5. Diritto di ripensamento ed esecuzione anticipata del Contratto

5.1 Qualora il Contratto sia stato concluso dal Cliente domestico fuori dei locali commerciali del Fornitore o a distanza, il Cliente domestico può recedere dal Contratto, senza oneri e senza dover fornire alcuna motivazione, entro 14 (quattordici) giorni decorrenti dalla data di conclusione del Contratto, secondo quanto previsto dal Codice del consumo, con una delle seguenti modalità, a propria scelta:

- presentando una qualsiasi dichiarazione esplicita della sua decisione di recedere dal Contratto ai recapiti indicati all'art. 24;
- mediante invio del modulo di ripensamento allegato al presente Contratto attraverso i canali indicati nel suddetto modulo.

5.2 Il suddetto termine è esteso a 30 (trenta) giorni nel caso di Contratto concluso nel contesto di:

- visite non richieste del Fornitore presso l'abitazione del Cliente domestico;
- escursioni organizzate dal Fornitore.

5.3 L'onere della prova relativa all'esercizio del diritto di ripensamento conformemente al presente articolo incombe sul Cliente domestico.

5.4 Durante il periodo previsto per l'esercizio del diritto di ripensamento il Contratto non avrà esecuzione, salvo che il Cliente domestico richieda espressamente che le procedure per dar corso all'Attivazione della fornitura vengano avviate prima che sia decorso il termine per l'esercizio del diritto di ripensamento. Se il Cliente domestico ha presentato la richiesta di cui al precedente articolo, non potrà più esercitare il c.d. diritto di ripensamento una volta che il Contratto sia stato interamente eseguito dal Fornitore.

5.5 Qualora il Cliente domestico eserciti il diritto di ripensamento dopo aver chiesto l'avvio anticipato delle procedure di Attivazione della fornitura, e purché sia ancora possibile impedire l'Attivazione della medesima, il Fornitore può chiedere al Cliente domestico un corrispettivo pari ai costi eventualmente sostenuti per le prestazioni effettuate dal Distributore e un corrispettivo

ulteriore massimo pari a 23 euro IVA esclusa. Qualora, al momento dell'esercizio del diritto di ripensamento, l'Attivazione della fornitura sia già avvenuta o non possa più essere impedita, il Cliente domestico è tenuto al pagamento dei corrispettivi previsti dal Contratto sottoscritto, fino al momento di cessazione della fornitura stessa.

5.6 Le Parti prendono atto che:

- se il Cliente domestico esercita il diritto di ripensamento e non ha fatto precedentemente richiesta di avvio anticipato delle procedure di Attivazione della fornitura, la fornitura continua a essere garantita dal precedente fornitore;
- se il Cliente domestico esercita il diritto di ripensamento avendo fatto richiesta di avvio anticipato delle procedure di Attivazione della fornitura ed essa sia già stata attivata o non sia più possibile impedirne l'attivazione, lo stesso Cliente domestico può individuare un altro fornitore o procedere alla richiesta di chiusura del Punto di fornitura, facendone espressa richiesta. In caso contrario, sarà attivato il relativo Servizio di ultima istanza.

5.7 Nei casi di cui sopra, il Fornitore non sarà responsabile per eventuali disagi nella fornitura sofferti dal Cliente domestico.

#### Articolo 6. Revoca della richiesta di switching

6.1 Ai sensi della normativa vigente, qualora il Contratto di energia elettrica sia concluso per cambio fornitore, il nuovo Fornitore ha facoltà di revocare la richiesta di switching in base alle seguenti informazioni:

- se il Punto di fornitura risulta sospeso per morosità e, in caso affermativo, la data dell'eventuale sospensione della fornitura del punto medesimo;
- se per il medesimo Punto di fornitura sia in corso una procedura di riconoscimento di indennizzo in termini di contributo per la morosità pregressa;
- il mercato di provenienza del Punto di fornitura, distinguendo tra mercato libero e Servizi di ultima istanza;
- le date delle eventuali richieste di sospensione, oltre a quella eventualmente in corso, se presentate negli ultimi 12 (dodici) mesi precedenti la data della richiesta di switching;
- le date delle eventuali richieste di switching, oltre a quella in corso, se eseguite negli ultimi 12 (dodici) mesi precedenti la data della richiesta di switching;
- la data di attivazione del servizio di salvaguardia.

6.2 In aggiunta a quanto disposto al precedente comma, il Fornitore può esercitare la predetta revoca qualora il Cliente domestico eserciti il diritto di ripensamento successivamente alla presentazione, da parte del Fornitore, della richiesta di switching entro l'ultima data utile.

6.3 Qualora il Fornitore intenda esercitare la facoltà di revocare la richiesta di switching, è tenuto a comunicare per iscritto al Cliente, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla conclusione del Contratto, che il Contratto non avrà efficacia e sarà risolto di diritto. A seguito della comunicazione verranno altresì meno gli effetti del recesso dal Contratto con il precedente fornitore.

6.4 Superato il termine di cui al comma 6.3, in assenza della comunicazione del Fornitore, il Contratto avrà comunque efficacia.

6.5 Qualora a seguito di una richiesta di Attivazione della fornitura il Fornitore riceva dal Distributore la segnalazione di eventuali importi insoluti per effetto di precedenti interventi di interruzione della fornitura per morosità imputabile al Cliente finale con riferimento al Punto di fornitura oggetto del Contratto o di altro Punto di fornitura allacciato alle reti gestite dal medesimo Distributore, l'Attivazione della fornitura è subordinata al pagamento da parte del Fornitore degli importi evidenziati dal Distributore. In tali casi il Fornitore avrà comunque la facoltà di:

- ritirare la richiesta di switching per Attivazione della fornitura entro 2 (due) giorni lavorativi dalla segnalazione da parte del Distributore;
- confermare la richiesta di switching, rivalendosi sul Cliente finale.

#### Articolo 7. Conclusione dei contratti con il Distributore e con Terna

7.1 Ai fini dell'art. 2 il Cliente conferisce mandato senza rappresentanza a titolo gratuito al Fornitore per la conclusione del contratto di trasporto con il Distributore e del contratto di dispacciamento con Terna.

7.2 Per la conclusione dei suddetti contratti, il Fornitore si serve di uno o più soggetti terzi. Nei casi di inadempimento del Fornitore verso uno o più di tali soggetti, il Contratto continuerà ad essere eseguito fino alla data di risoluzione del contratto di trasporto o dispacciamento e la fornitura verrà comunque garantita, qualora il Cliente non trovi un altro fornitore, nell'ambito del relativo Servizio di ultima istanza.

7.3 Il Cliente si impegna a prestare tutta la necessaria collaborazione a fornire e sottoscrivere tutti i documenti utili e necessari agli scopi di cui sopra.

7.4 Il Cliente, ove applicabile, si impegna a sostenere tutti gli oneri e costi derivanti dalla stipula ed esecuzione del contratto per il servizio di connessione e a tenere indenne il Fornitore in relazione a qualsiasi onere e costo derivante dall'esecuzione dei mandati conferiti con il presente Contratto.

#### Articolo 8. Attivazione della fornitura

8.1 In caso di cambio fornitore, l'Attivazione della fornitura, salvo diversa esplicita richiesta del Cliente finale, ha luogo entro il primo giorno del terzo mese successivo alla ricezione del Modulo di adesione da parte del Fornitore. In caso di subentro, l'Attivazione avverrà entro 7 (sette) giorni lavorativi dalla ricezione del suddetto Modulo.

8.2 La data di Attivazione della fornitura deve essere evidenziata almeno nella prima bolletta emessa dal Fornitore.

8.3 Ove il Fornitore non fosse in grado, per cause a lui non imputabili, di dar corso all'Attivazione della fornitura nei termini sopra indicati, ne dà tempestiva comunicazione motivata al Cliente, indicando altresì la data prevista per l'Attivazione medesima.

#### Articolo 9. Condizioni Particolari di Fornitura

9.1 Le Condizioni Particolari di Fornitura sono le condizioni di prezzo proposte al Cliente nell'ambito della presente Offerta PLACET, allegata al presente Contratto e ne costituiscono parte integrante e sostanziale. Esse sono accettate dal Cliente in fase di conclusione del Contratto.

#### Articolo 10. Durata del Contratto, rinnovo e recesso

10.1 Il Contratto è a tempo indeterminato.

10.2 Le Condizioni Particolari di Fornitura si applicano a decorrere dalla data di Attivazione della fornitura e hanno durata di 12 (dodici) mesi dall'Attivazione della fornitura.

10.3 Trascorsi i 12 (dodici) mesi di cui al comma 10.2 il Fornitore procede al rinnovo della stessa tipologia di offerta fissa o variabile mediante invio al Cliente di una comunicazione in forma scritta recante il prezzo che sarà applicato al termine dei 12 (dodici) mesi, con un preavviso non inferiore a 3 (tre) mesi rispetto alla decorrenza delle nuove Condizioni Particolari di Fornitura, considerandosi decorrente il suddetto termine dal giorno di ricevimento di tale comunicazione da parte del Cliente stesso. Il rinnovo delle Condizioni Particolari di Fornitura non comporta alcuna variazione della tipologia di offerta oggetto del presente Contratto. Il prezzo proposto per il rinnovo della presente Offerta, è pari al prezzo previsto dall'Offerta PLACET commercializzata dal Fornitore nel momento in cui viene effettuata la comunicazione. Resta salva la facoltà del Cliente di esercitare il recesso dal Contratto con le modalità e nei termini indicati nella predetta comunicazione. In assenza di recesso da parte del Cliente le nuove Condizioni Particolari di Fornitura si considerano accettate.

10.4 La comunicazione di cui al precedente comma 10.3 non sarà trasmessa all'interno della bolletta o congiuntamente a essa.

10.5 Qualora il Fornitore non effettui tempestivamente la comunicazione di cui al comma 10.3, si applica, per i 12 (dodici) mesi successivi, il prezzo minore tra quello previsto dalle Condizioni Particolari di Fornitura in scadenza e quello previsto dall'Offerta PLACET applicabile al Cliente e commercializzata dal Fornitore alla data di scadenza delle precedenti Condizioni Particolari di Fornitura. Ai fini del calcolo del prezzo di cui al presente comma, il Fornitore utilizza il consumo annuo, così come definito nella disciplina della Bolletta 2.0.

10.6 Nei casi di inadempimento agli obblighi di comunicazione di cui ai commi 10.3 e 10.4 e di applicazione del minor prezzo di cui al comma 10.5, il Cliente finale ha diritto ad un indennizzo automatico pari a 30 euro.

10.7 Ciascuna Parte ha facoltà di recedere unilateralmente e senza oneri dal Contratto dandone comunicazione all'altra Parte.

10.8 Il Cliente, nel caso in cui intenda cambiare fornitore, può recedere in qualsiasi momento e senza oneri dal Contratto, rilasciando al nuovo fornitore, in occasione della stipula del nuovo contratto, apposito mandato a recedere, per suo conto e in suo nome, dal Contratto in essere. Il nuovo fornitore esercita il recesso in nome e per conto del Cliente trasmettendo la relativa comunicazione al SII nei termini e con le modalità indicate dalla normativa vigente, entro e non oltre il giorno 10 (dieci) del mese precedente la data di cambio fornitura.

10.9 Il Fornitore garantirà la fornitura fino alla data di efficacia del recesso, a partire dal quale avrà decorrenza la nuova fornitura. Il Cliente è tenuto al pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente Contratto in virtù della fornitura prestata fino alla data di efficacia del recesso.

10.10 Nel caso in cui il Cliente intenda recedere senza il fine di cambiare fornitore ma ai fini della cessazione della fornitura, o per altre motivazioni, il termine di preavviso per l'esercizio del diritto di recesso non può essere superiore a 1 (un) mese decorrente dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso da parte del Fornitore. In tale ipotesi il Cliente recede dal Contratto inviando una comunicazione scritta ai recapiti indicati all'art. 24.

10.11 Il Fornitore può recedere con un preavviso non inferiore a 6 (sei) mesi, con una comunicazione scritta e con modalità tali da permettere la verifica dell'effettiva ricezione. Tale preavviso decorre dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso da parte del Cliente finale.

#### Articolo 11. Fatturazione e indennizzi

##### Disposizioni generali

11.1 La quantificazione dei consumi di energia elettrica avviene sulla base dei dati di consumo registrati dal misuratore. I dati di misura sono utilizzati per il computo dei consumi contabilizzati in bolletta con l'ordine indicato al comma 11.14.

11.2 Il Cliente ha la facoltà di comunicare l'autolettura con le modalità e le tempistiche indicate in bolletta dal Fornitore.

11.3 Il Fornitore è tenuto a rendere disponibile al Cliente la bolletta redatta con le modalità di cui alla Bolletta 2.0, e gli elementi di dettaglio, che sono disponibili al Cliente che ne faccia richiesta scritta ai recapiti indicati all'art. 24.

11.4 Al fine di agevolare il Cliente nella comprensione della bolletta, il Fornitore rende disponibile sul sito internet [www.utilita4u.com](http://www.utilita4u.com) la "Guida alla lettura delle voci di spesa" per l'Offerta PLACET di cui al presente Contratto, recante una descrizione completa delle singole voci che compongono gli importi presenti in bolletta; il Cliente può altresì richiedere la "Guida alla lettura delle voci di spesa" inviando una richiesta scritta ai recapiti indicati all'art. 24.

11.5 La bolletta e gli elementi di dettaglio sono resi disponibili al Cliente in formato dematerializzato sulla propria Area Riservata del sito web [www.utilita4u.com](http://www.utilita4u.com), salvo che il Cliente chieda di riceverli in formato cartaceo. Al Cliente che scelga di ricevere la bolletta e gli elementi di dettaglio in formato cartaceo, anche in un momento successivo alla data di decorrenza del Contratto, non può essere applicato alcun onere aggiuntivo.

11.6 Al Cliente che non richiede la bolletta e gli elementi di dettaglio in formato cartaceo, e che opti per la domiciliazione bancaria dei pagamenti, è applicato uno sconto in bolletta.

11.7 L'importo dello sconto di cui al comma 11.6 è pari a 6 €/POD/anno per i clienti domestici e 6,6 €/POD/anno per i clienti non domestici.

11.8 Le modalità di applicazione dello sconto di cui al comma 11.6 sono stabilite in conformità alla disciplina della Bolletta 2.0 e PLACET.

11.9 Il Fornitore si riserva la facoltà di non richiedere il pagamento per importi complessivamente inferiori a 10 euro; tali somme verranno richieste insieme agli importi della successiva bolletta.

11.10 Nei casi in cui il Cliente vanti un credito nei confronti del Fornitore per importi complessivamente inferiori a 1.000 euro, è riconosciuta la facoltà al Fornitore di riportare e/o compensare i suddetti crediti nella bolletta successiva; in tale ipotesi il Fornitore informa il Cliente finale con apposita comunicazione trasmessa all'interno della bolletta ovvero congiuntamente alla stessa.

11.11 Il Cliente è tenuto ad effettuare il pagamento dovuto entro il termine di 20 (venti) giorni dalla data di emissione della bolletta.

11.12 Il Cliente finale è tenuto altresì a effettuare il pagamento degli importi dovuti ai sensi dell'art. 2.3 in relazione a Bollette emesse e non pagate all' esercente il Servizio di salvaguardia, oggetto di cessione del credito maturato da quest'ultimo al Fornitore entrante.

11.13 Le modalità di pagamento disponibili al Cliente, di cui una gratuita, sono le seguenti: addebito diretto su conto corrente (SSD), bollettino postale o bonifico bancario (per i soli Clienti finali non domestici). Tali modalità sono indicate in bolletta. In nessun caso sono previsti addebiti in bolletta di oneri o corrispettivi a favore del Fornitore in relazione alla modalità di pagamento prescelta dal Cliente.

11.14 Ai fini del computo dei consumi contabilizzati in bolletta, il Fornitore è tenuto a utilizzare, nel seguente ordine:

a) i dati di misura effettivi messi a disposizione dal Distributore;

b) le autolettore comunicate dal Cliente – con le modalità e le tempistiche indicate in bolletta – e validate dal Distributore;

c) i dati di misura stimati, come messi a disposizione dal Distributore ovvero stimati dal Fornitore. In caso di stima propria, il Fornitore determina il dato di misura stimato sulla base dei consumi storici effettivi del Cliente, fatturando per un determinato mese il consumo realizzato nello stesso mese nell'anno precedente.

11.15 In caso di variazioni dei corrispettivi applicabili alla fornitura intervenuti all'interno di un dato periodo, la ripartizione dei consumi avviene su base giornaliera considerando costante il consumo nei periodi che intercorrono tra una lettura rilevata, stimata o autolettura e l'altra.

*Emissione della bolletta di periodo*

11.16 La bolletta di periodo è emessa con la seguente frequenza:

Tipologia di Clienti	Frequenza emissione bollette
Clienti non domestici connessi in bassa tensione e con potenza disponibile superiore a 16,5 kW	Mensile
Clienti domestici e non domestici connessi in bassa tensione e con potenza disponibile fino a 16,5 kW	Bimestrale

11.17 La bolletta di periodo è emessa entro 45 (quarantacinque) giorni solari dalla data dell'ultimo giorno di consumo addebitato nella medesima. In caso di emissione della bolletta di periodo oltre tale termine, il Fornitore riconosce, in occasione della prima bolletta utile, un indennizzo automatico al Cliente finale. Il valore del predetto indennizzo è pari a:

a) 6 euro nel caso in cui la bolletta di periodo sia emessa con un ritardo fino a 10 (dieci) giorni solari successivi al termine massimo di emissione di cui sopra;

b) l'importo di cui alla precedente lettera a) maggiorato di 2 euro ogni 5 (cinque) giorni solari ulteriori di ritardo, fino ad un massimo di 20 euro, per ritardi fino a 45 (quarantacinque) giorni solari dal termine massimo di emissione di cui sopra.

Tale importo è altresì modificato in ragione di un ritardo ulteriore ed è pari a:

a) 40 euro se l'emissione della bolletta di periodo avviene in un tempo compreso tra 46 (quarantasei) e 90 (novanta) giorni solari dal termine massimo di emissione di cui sopra;

b) 60 euro se l'emissione della bolletta di periodo avviene in un tempo superiore a 90 (novanta) giorni solari dal termine massimo di emissione di cui sopra.

11.18 In caso di un Punto di fornitura trattato per fasce, il Cliente ha diritto a ricevere un indennizzo automatico a carico del Distributore per il tramite del Fornitore pari a 10 euro, qualora il Distributore metta a disposizione per 2 (due) mesi consecutivi esclusivamente dati di misura stimati.

*Emissione della bolletta di chiusura*

11.19 La bolletta di chiusura è recapitata al Cliente entro 6 (sei) settimane decorrenti dal giorno di cessazione della fornitura. A tal fine essa è emessa entro il secondo giorno solare precedente lo scadere di tale periodo. In caso di bollette in formato cartaceo, il termine per l'emissione è pari all'ottavo giorno solare precedente il termine di 6 (sei) settimane per il recapito.

11.20 In caso di mancato rispetto da parte del Fornitore della tempistica di emissione di cui al comma 11.19, il Fornitore riconosce, nella medesima bolletta di chiusura, un indennizzo automatico pari a:

a) 4 euro, nel caso in cui la bolletta sia emessa con un ritardo fino a 10 (dieci) giorni solari successivi al termine massimo di emissione di cui al comma 11.19;

b) l'importo di cui alla precedente lettera a) maggiorato di 2 euro ogni 10 (dieci) giorni solari di ulteriore ritardo, fino a un massimo di 22 euro per ritardi fino a 90 (novanta) giorni solari successivi al termine massimo di emissione di cui al comma 11.19.

L'indennizzo sarà corrisposto nella bolletta di chiusura. L'indennizzo sarà corrisposto anche per ritardo nell'emissione della bolletta di chiusura basata su consumi stimati, nel caso di indisponibilità dei dati di misura.

11.21 Nei casi in cui il Distributore metta a disposizione al Fornitore i dati di misura funzionali alla cessazione della fornitura, ad esclusione del cambio fornitore diverso da switching, decorso un tempo superiore a 30 (trenta) giorni dalla cessazione della fornitura, il Cliente finale ha diritto ad un indennizzo automatico a carico del Distributore per il tramite del Fornitore di ammontare pari a 35 euro.

## Articolo 12. Rateizzazione

12.1 Il Fornitore informa il Cliente della possibilità di rateizzazione, segnalandone altresì la facoltà all'interno della bolletta relativa al pagamento rateizzabile, nei seguenti casi:

i. per i Clienti domestici, qualora la bolletta contenente ricalcoli relativi a casi diversi di cui al successivo punto iii. sia superiore al centocinquanta per cento dell'addebito medio delle bollette emesse sulla base di consumi stimati ricevute successivamente alla precedente bolletta contenente ricalcoli;

ii. per i Clienti non domestici trattati monorari, qualora la bolletta contenente ricalcoli relativi a casi diversi di cui al successivo punto iii. sia superiore al duecentocinquanta per cento dell'addebito medio delle bollette emesse sulla base di consumi stimati ricevute successivamente alla precedente bolletta di conguaglio;

iii. per i Clienti ai quali, a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura per causa non imputabile al Cliente, venga richiesto il pagamento di corrispettivi per consumi non registrati dal gruppo di misura;

iv. mancato rispetto, anche episodico, della periodicità di emissione della bolletta indicata all'art. 11;

v. emissione di bollette contenenti importi anomali, di cui all'art. 9, comma 9.1, del TIQV non già previsti dalle precedenti lettere;

12.2 Il Cliente finale può richiedere la rateizzazione solo per somme superiori a 50 euro, entro i 10 (dieci) giorni successivi dal termine fissato per il pagamento della bolletta, secondo le modalità indicate nella bolletta.

12.3 La rateizzazione si attua secondo le seguenti modalità:

- nei casi di cui ai punti i., ii. e iii. le somme oggetto di rateizzazione sono suddivise in un numero di rate successive di ammontare costante pari almeno al numero di bollette di acconto o stimate ricevute successivamente alla precedente bolletta contenente ricalcoli e comunque non inferiore a 2 (due);

- nei casi di cui al punto iv le somme oggetto di rateizzazione sono suddivise in un numero di rate successive di ammontare costante pari almeno al numero di bollette non emesse a causa del mancato rispetto della frequenza di emissione della bolletta e comunque non inferiore a 2 (due);

- nei casi di cui al punto v. le somme oggetto di rateizzazione sono suddivise in un numero di rate successive di ammontare costante pari al massimo al numero di bollette emesse negli ultimi 12 (dodici) mesi e comunque non inferiore a 2 (due);

- le rate, non cumulabili, hanno una frequenza corrispondente a quella di emissione delle bollette, fatta salva la facoltà per il Fornitore di imputare le rate a mezzo di documenti diversi dalla bolletta e di inviarle separatamente da questi ultimi;

- è facoltà del Fornitore richiedere il pagamento della prima rata entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta del Cliente finale oppure entro la scadenza del termine per richiedere la rateizzazione; in tale ultimo caso, il Fornitore provvede ad allegare alla bolletta oggetto di rateizzazione la documentazione che permetta al Cliente finale il pagamento della prima rata, oltre ad una comunicazione che informi il Cliente stesso che il pagamento della suddetta rata equivale ad accettazione della rateizzazione in accordo a quanto previsto dal presente articolo;

- le somme oggetto di rateizzazione sono maggiorate del Tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea, disponibile presso il sito [www.euribor.it](http://www.euribor.it), calcolato dal giorno di scadenza del termine fissato per il pagamento della bolletta.

12.4 Qualora il Cliente concluda un contratto con un nuovo fornitore, il Fornitore uscente ha facoltà di richiedere al Cliente il pagamento dell'importo relativo alle rate non ancora scadute secondo una periodicità mensile. Il Fornitore che intenda avvalersi di tale facoltà, è tenuto ad informarne il Cliente nella bolletta relativa al pagamento rateizzabile o nella comunicazione con cui formalizza il piano di rateizzazione concordato.

12.5 Nei casi di costituzione in mora di un Cliente titolare di bonus sociale il Fornitore è tenuto a offrirgli la possibilità di rateizzare il debito, una sola volta nell'arco dei 12 (dodici) mesi del periodo di agevolazione. L'informativa sulle modalità di rateizzazione del debito è contenuta nella comunicazione di costituzione in mora.

12.6 Nella predetta ipotesi, la rateizzazione si attua secondo le seguenti modalità:

a) la prima rata non può essere superiore al trenta per cento del debito di cui alla costituzione in mora;

b) qualunque sia la periodicità negoziata, le rate non possono essere cumulate;

c) la rateizzazione viene proposta per debiti superiori a 50 euro;

d) il piano rateale contiene in modo chiaro e con linguaggio comune le previsioni delle azioni che possono conseguire dal mancato pagamento di una o più rate.

12.7 Il Fornitore non è tenuto a offrire la rateizzazione, di cui al comma 12.5, nei casi in cui la/e bolletta/e non pagata/e per cui il Cliente titolare di bonus sociale è stato costituito in mora, contabilizzi anche una sola rata riferita ad un piano di rateizzazione già in corso.

#### Articolo 13. Garanzie a carico del Cliente finale

13.1 Salvo quanto disposto al successivo comma 13.8 il Fornitore richiede al Cliente una garanzia nella forma di deposito cauzionale.

13.2 L'importo del deposito cauzionale è pari a quanto previsto dall'ARERA (TIV e PLACET) e riportato nelle seguenti tabelle:

<b>Clienti titolari di bonus sociale</b>	
Ammontare deposito (€)	5,2 per ogni kW di potenza contrattualmente impegnata
<b>Clienti domestici</b>	
Ammontare deposito (€)	11,5 per ogni kW di potenza contrattualmente impegnata
<b>Clienti non domestici con potenza disponibile fino a 16,5 kW</b>	
Ammontare deposito (€)	15,5 per ogni kW di potenza contrattualmente impegnata
<b>Clienti non domestici con potenza disponibile superiore a 16,5 kW</b>	
Ammontare deposito (€)	migliore stima dei corrispettivi dovuti per 1 (un) periodo di emissione della bolletta

13.3 L'ammontare del deposito cauzionale di cui al comma 13.2 è raddoppiato per i Clienti che non sono titolari di bonus sociale, qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:

a) il Fornitore abbia costituito in mora il Cliente finale, con riferimento ad almeno due bollette, anche non consecutive, nei 365 (trecentosessantacinque) giorni precedenti la data di emissione di una nuova bolletta;

b) il Cliente finale non abbia pagato il deposito di cui al comma 13.2 e il Fornitore abbia costituito in mora il Cliente finale, con riferimento ad almeno una bolletta nei 365 (trecentosessantacinque) giorni precedenti la data di emissione di una nuova bolletta.

13.4 Nel caso in cui il Cliente finale non versi il deposito cauzionale di cui al comma 13.2 eventualmente richiesto, il Fornitore può chiedere al Distributore di procedere alla sospensione della fornitura ai sensi delle disposizioni relative all'inadempimento del Cliente.

13.5 Il deposito cauzionale è addebitato nella prima bolletta utile ed è versato dal Cliente in un'unica soluzione.

13.6 Qualora nel corso dell'erogazione della fornitura il deposito cauzionale fosse imputato dal Fornitore, in tutto o in parte, a copertura di eventuali insoluti, il Cliente è tenuto a ricostituirlo con addebito nella prima bolletta utile.

13.7 Il deposito cauzionale è restituito al Cliente alla cessazione della fornitura, maggiorato in base al tasso di interesse legale. Ai fini della restituzione, al Cliente non può essere richiesto di presentare alcun documento attestante l'avvenuto versamento dello stesso.

13.8 Non è tenuto alla prestazione di garanzia il Cliente domestico che usufruisca per il pagamento delle bollette della domiciliazione bancaria.

13.9 Il Cliente domestico sarà tenuto alla prestazione della garanzia qualora in corso di vigenza del Contratto scelga di utilizzare una modalità di pagamento delle bollette diversa da quelle sopra elencate o nel caso di sopravvenuta impossibilità di domiciliazione bancaria.

#### Articolo 14. Interessi di mora

14.1 Qualora il Cliente non rispetti il termine di pagamento indicato nella bolletta, il Fornitore richiede al Cliente medesimo, oltre al corrispettivo dovuto, la corresponsione degli interessi di mora calcolati su base annua e pari al Tasso Ufficiale di Riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea (BCE) aumentato di 3,5 punti percentuali.

14.2 Il Cliente che ha pagato nei termini di scadenza le bollette relative all'ultimo biennio ovvero, qualora la fornitura risulti inferiore al biennio, le bollette relative al periodo di efficacia del Contratto è tenuto al pagamento del solo interesse legale per i primi 10 (dieci) giorni di ritardo.

14.3 Il Fornitore può richiedere il pagamento delle spese postali relative al sollecito di pagamento della bolletta. È esclusa la richiesta di risarcimento del danno ulteriore.

#### Articolo 15. Inadempimento del Cliente

15.1 In caso di ritardato o di omesso pagamento anche parziale dei corrispettivi dovuti dal Cliente ai sensi del presente Contratto, fermo restando quanto previsto dall'art. 14, dal giorno successivo alla scadenza della bolletta il Fornitore ha facoltà di inviare al Cliente mediante comunicazione scritta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento oppure mediante posta elettronica certificata (PEC), nei casi in cui il Cliente abbia messo a disposizione il proprio indirizzo PEC, un preavviso di sospensione della fornitura recante l'indicazione del termine ultimo per il pagamento (di seguito anche: comunicazione di costituzione in mora).

15.2 Nel caso in cui le condizioni tecniche del misuratore di cui dispone il Cliente lo consentano, l'intervento di sospensione della fornitura sarà anticipato da un periodo di 15 (quindici) giorni in cui la potenza sarà ridotta ad un livello pari al 15% della potenza disponibile entro 5 (cinque) giorni utili dal ricevimento della relativa richiesta formulato dal Fornitore al Distributore; decorso tale periodo in caso di mancato pagamento da parte del Cliente, verrà effettuata la sospensione della fornitura.

15.3 Il termine di sospensione della fornitura che comporterà la riduzione di potenza, non sarà inferiore a 25 (venticinque) giorni solari dalla data di notifica della comunicazione di costituzione in mora, per il Cliente che dispone di un misuratore di cui al comma 15.2.

15.4 Il termine di sospensione della fornitura non sarà inferiore a 40 (quaranta) giorni solari dalla data di notifica della comunicazione di costituzione in mora, per il Cliente che dispone di un misuratore diverso da quello di cui al comma 15.2.

15.5 La comunicazione di costituzione in mora conterrà altresì le modalità attraverso le quali il Cliente comunica l'avvenuto pagamento degli insoluti al Fornitore.

15.6 Qualora la costituzione in mora sia relativa ad importi non pagati per consumi risalenti a più di due anni per i quali il Cliente (a esclusione di quello diverso dalle microimprese e dai professionisti) non ha eccepito la prescrizione, pur sussistendone i presupposti, la comunicazione di costituzione in mora riporta l'ammontare di tali importi e l'indicazione testuale delle modalità di esercizio del diritto da parte del Cliente.

15.7 Il Fornitore, trascorsi inutilmente 3 (tre) giorni dal termine ultimo per il pagamento, potrà, senza ulteriori avvisi, richiedere al SII di sospendere la fornitura di un Cliente disalimentabile. In tale ipotesi, il Fornitore si riserva il diritto di chiedere al Cliente il pagamento del corrispettivo di sospensione e di riattivazione della fornitura nel limite dell'ammontare previsto da ARERA.

15.8 Una volta sospesa la fornitura, il Cliente che intenda ottenere la riattivazione della fornitura, dovrà inviare al Fornitore la documentazione attestante l'avvenuto pagamento degli insoluti con le modalità previste nell'art. 24 relativo alle comunicazioni.

15.9 Una volta sospesa la fornitura, a fronte del perdurare in inadempimento del Cliente, il Fornitore ha diritto, in ogni momento, di dichiarare risolto il Contratto e trasmettere al SII la comunicazione di risoluzione contrattuale ai sensi dell'art. 8 del TIMOE. In tali casi, la risoluzione del Contratto ha effetto con decorrenza dal giorno indicato dal Fornitore come data di richiesta di risoluzione contrattuale.

15.10 Ove l'intervento di sospensione della fornitura non sia fattibile, il Fornitore potrà richiedere al Distributore, previa fattibilità tecnica, l'interruzione della fornitura, ponendo i relativi oneri a carico del Cliente. L'esecuzione dell'intervento comporterà, con effetto dalla relativa data, la risoluzione di diritto del Contratto.

15.11 Ove non sia possibile eseguire l'intervento di interruzione della fornitura, il Fornitore ha diritto di dichiarare risolto il Contratto e comunicare al SII la relativa risoluzione contrattuale, in conformità alle previsioni di cui all'art. 10 del TIMOE. A far data dall'avvenuta risoluzione contrattuale il SII, in mancanza di richiesta di switching per il medesimo Punto di fornitura da parte di altro utente del servizio di trasporto/dispacciamento, attiverà il relativo Servizio di ultima istanza.

15.12 In caso di ritardato o di omesso pagamento dei corrispettivi dovuti dal Cliente non disalimentabile, il Fornitore può procedere alla costituzione in mora dello stesso. Decorso inutilmente il termine ultimo per il pagamento indicato nella comunicazione di costituzione in mora, il Fornitore ha diritto di dichiarare risolto il Contratto e richiedere al distributore la relativa risoluzione contrattuale. A far data dall'avvenuta risoluzione contrattuale il SII, in mancanza di richiesta di switching per il medesimo Punto di fornitura da parte di altro utente del servizio di trasporto/dispacciamento, attiverà il relativo Servizio di ultima istanza.

15.13 Il Cliente ha diritto a ricevere i seguenti indennizzi automatici:

a) euro 30 (trenta) nel caso in cui, nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora, la fornitura sia stata sospesa o sia stata effettuata una riduzione di potenza per morosità;

b) euro 20 (venti) nel caso in cui sia stata effettuata una riduzione di potenza o la fornitura sia stata sospesa per morosità nonostante alternativamente:

i. il mancato rispetto del termine ultimo entro cui il Cliente è tenuto a provvedere al pagamento;

ii. il mancato rispetto del termine minimo di 3 (tre) giorni tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta al Distributore per la sospensione della fornitura o riduzione della potenza.

L'importo dell'indennizzo sarà accreditato al Cliente in occasione della prima bolletta utile, attraverso la detrazione dall'importo addebitato nella medesima bolletta.

15.14 Nei casi di cui al comma 15.13, al Cliente finale non può essere richiesto il pagamento di alcun ulteriore corrispettivo relativo alla sospensione o alla riattivazione della fornitura.

15.15 Il Fornitore si riserva altresì la facoltà di ricorrere, nel caso di cessazione del rapporto contrattuale e qualora applicabile, al cosiddetto Sistema Indennitario di cui al TISIND, per il recupero dell'eventuale credito maturato nei confronti del Cliente inadempiente. Il Fornitore si riserva altresì di addebitare al Cliente il Corrispettivo C<sup>MOR</sup> derivante da un'eventuale precedente situazione di morosità del Cliente con altro fornitore, così come comunicata dal SII.

#### Articolo 16. Prestazioni di competenza del Distributore

16.1 Su richiesta e per conto del Cliente, in relazione ai Punti di fornitura oggetto del presente Contratto, il Fornitore richiede al Distributore competente le prestazioni indicate nel TIQC comprendenti: l'aumento o la diminuzione della potenza disponibile, la verifica del gruppo di misura, la verifica della tensione nel Punto di fornitura, lo spostamento del gruppo di misura, sudentri, voltare e ogni altra prestazione che non rientri tra quelle per cui il Cliente può rivolgersi direttamente al Distributore ai sensi del TIQC.

16.2 Il Cliente riconoscerà al Fornitore, per ciascuna richiesta inoltrata al Distributore competente tramite il Fornitore, l'importo che allo stesso sarà addebitato da quest'ultimo. Nei soli casi relativi alle richieste di voltura, il Cliente riconosce altresì al Fornitore un importo pari a 23 euro IVA esclusa.

16.3 Il Cliente ha l'obbligo di consentire al Distributore di accedere ai locali dove è ubicato l'impianto di misura qualora l'accesso sia necessario al fine di compiere le prestazioni di cui al presente articolo, o al fine di procedere ad altre attività di competenza del Distributore previste dalla normativa vigente tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo, la verifica degli impianti e degli apparecchi della rete di distribuzione, interventi per guasti e malfunzionamenti degli stessi, la rilevazione del dato di misura.

#### Articolo 17. Sicurezza degli impianti, apparecchiature e verifiche

17.1 Si considerano impianti e apparecchi del Cliente quelli situati a valle del misuratore, ossia quelli situati oltre il punto di raccordo di uscita del misuratore stesso. Sono invece del Distributore competente gli impianti ed apparecchi diversi da quelli del Cliente, finalizzati alla fornitura dell'energia elettrica.

17.2 Gli impianti e apparecchi del Cliente devono rispettare le norme di legge e di sicurezza e il loro utilizzo non deve provocare disfunzioni alla rete di distribuzione a cui sono connessi. A tal fine il Distributore può effettuare controlli sugli impianti del Cliente in caso di accertate irregolarità, che costituiscano situazioni oggettive di pericolo, e ha facoltà di sospendere la fornitura, finché il Cliente non abbia normalizzato la situazione.

17.3 Il Cliente è responsabile della conservazione e della integrità degli impianti e degli apparecchi del Distributore situati presso lo stesso Cliente e si impegna a comunicare tempestivamente al Fornitore qualsiasi evento che possa comportare un'erronea rilevazione dei consumi. Il misuratore non potrà essere modificato, rimosso o spostato dal Cliente, se non per disposizione del Distributore ed esclusivamente per mezzo dei suoi incaricati.

#### Articolo 18. Forza maggiore

18.1 Le Parti non sono responsabili per gli inadempimenti dovuti a cause di Forza maggiore.

18.2 Qualora si verifichi una causa di Forza maggiore, la Parte il cui adempimento è divenuto impossibile ne deve dare comunicazione all'altra, senza ritardo, specificando la data di decorrenza e la durata prevista dell'interruzione o dell'inadempimento, totale o parziale, e la natura della causa di Forza maggiore.

18.3 Venuta meno la causa di Forza maggiore, la Parte riprende il regolare adempimento delle proprie obbligazioni dandone comunicazione all'altra Parte.

#### Articolo 19. Responsabilità

19.1 Le caratteristiche della fornitura potranno essere oggetto di variazione nei limiti delle norme e disposizioni vigenti in materia. Inoltre, la fornitura potrà essere interrotta temporaneamente, in tutto o in parte, dai gestori di rete competenti per: cause di oggettivo pericolo, ragioni di servizio (a titolo esemplificativo e non esaustivo: manutenzione, riparazione dei guasti sugli impianti di trasmissione e di distribuzione, ampliamento, miglioramento o avanzamento tecnologico degli impianti stessi) e per motivi di sicurezza del sistema.

19.2 In ogni caso, il Fornitore, in qualità di cliente grossista e, pertanto, estraneo all'attività di dispacciamento, trasporto e distribuzione, non potrà rispondere per la eventuale non conformità dell'energia elettrica alle caratteristiche stabilite dal Distributore, ovvero per disservizi o manutenzioni degli elementi di rete. Il Fornitore non potrà essere ritenuto responsabile neanche delle predette interruzioni che, al pari di quelle dovute a cause accidentali, di forza maggiore o comunque non imputabili al Fornitore, non comporteranno l'obbligo di indennizzo o risarcimento del Cliente a carico del Fornitore né potranno costituire motivo di risoluzione del Contratto.

19.3 Il Fornitore non risponderà altresì di alcun danno che possa derivare da guasti o da irregolare funzionamento degli impianti del Cliente o del Distributore e guasti del misuratore.

19.4 Il Fornitore non potrà in alcun caso essere ritenuto responsabile per incidenti di qualsiasi tipo, quali a titolo di esempio, incendi o esplosioni occorsi al Cliente o a terzi, in conseguenza dell'uso improprio dell'energia elettrica per la mancata osservanza delle migliori regole di prudenza e sicurezza.

#### Articolo 20. Clausola risolutiva espressa

20.1 Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice Civile, il presente Contratto potrà essere risolto dal Fornitore, previa comunicazione scritta al Cliente finale, nei seguenti casi:

(i) mancato pagamento, anche parziale, di una sola bolletta entro il termine essenziale di 15 (quindici) giorni di calendario dalla rispettiva scadenza;

(ii) il Distributore informi il Fornitore dell'esistenza di cause ostative all'inizio o prosecuzione della fornitura;

(iii) tentativo di alterazione della misura o prelievo fraudolento dell'energia elettrica a danno del Fornitore e/o del Distributore;

(iv) nel caso di dichiarazioni mendaci da parte del Cliente, anche successivamente alla sottoscrizione del Contratto;

(v) assenza o venir meno anche di uno solo dei parametri di cui al precedente art. 3.1;

(vi) mancata costituzione e/o ricostituzione e/o integrazione delle garanzie di cui all'art. 13;

(vii) mutamento dei presupposti economici utilizzati dal Fornitore per la formulazione delle condizioni economiche e contrattuali, eccessiva onerosità sopravvenuta o variazioni delle condizioni patrimoniali del Cliente tali da porre in evidente pericolo l'adempimento;

(viii) mancata accettazione da parte del sistema bancario dell'attivazione della domiciliazione bancaria, ove scelta dal Cliente come modalità di pagamento;

(ix) iscrizione del Cliente nel registro protesti e sottoposizione dello stesso a procedure esecutive e/o concorsuali;

(x) impossibilità di procedere alla somministrazione dell'energia elettrica a causa di impedimenti di natura tecnica e/o normativa non imputabili al Fornitore, senza che ciò implichi alcuna responsabilità del Fornitore nei confronti del Cliente;

(xi) violazione da parte del Cliente degli obblighi a suo carico previsti dall'art. 17;

(xii) effettuazione di prelievi eccedenti la potenza indicata nel Modulo di adesione, o comunque rilevata all'inizio della fornitura, in violazione delle previsioni di cui al presente Contratto;

(xiii) cessione del Contratto a terzi, al di fuori delle ipotesi contemplate nelle presenti Condizioni generali di fornitura;

(xiv) perdita, da parte del Fornitore, dell'autorizzazione alla vendita dell'energia elettrica ai Clienti finali;

(xv) cessazione dell'efficacia, per qualsiasi motivo, del contratto di trasporto, di dispacciamento e/o di connessione, nonché cessazione dell'efficacia del contratto in essere con l'utente del dispacciamento per l'erogazione del servizio di trasporto e dispacciamento, qualora il Fornitore non sia esso stesso direttamente utente del dispacciamento, e la relativa applicazione dell'Allegato B alla Del. 487/2015/R/eel, come successivamente modificato e integrato. In tale ultimo caso, la somministrazione di energia elettrica verso il Cliente avrà seguito in conformità con le disposizioni di cui all'Allegato B alla Del. 487/2015/R/eel e, qualora il Cliente non abbia trovato un altro esercente la vendita, sarà garantita dall'esercente il relativo Servizio di ultima istanza.

20.2 Resta inteso che il Fornitore avrà altresì diritto a risolvere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, tutti gli eventuali contratti di somministrazione riconducibili allo stesso Cliente qualora gli inadempimenti di quest'ultimo sopra indicati siano accertati con riferimento anche ad una sola delle forniture a lui intestate.

#### Articolo 21. Livelli di qualità, reclami e richieste di informazioni

21.1 Il Fornitore si impegna al rispetto dei livelli specifici e generali di qualità come fissati dall'ARERA nei propri provvedimenti (TIQV) e a corrispondere gli indennizzi automatici previsti, così come riportato nella informativa sui livelli specifici e generali di qualità commerciale che costituisce parte integrante del presente Contratto.

21.2 Eventuali reclami scritti e richieste di informazioni potranno essere inoltrati dal Cliente al Fornitore utilizzando l'apposito modulo allegato al presente Contratto e altresì scaricabile all'indirizzo [www.utilita4u.com](http://www.utilita4u.com).

21.3 Il Fornitore provvederà a fornire al Cliente una risposta scritta motivata entro i termini previsti dalla regolazione vigente (TIQV).

21.4 Se non viene utilizzato l'apposito modulo allegato al presente Contratto, la comunicazione dovrà contenere i seguenti dati minimi necessari: nome e cognome; indirizzo di fornitura; indirizzo postale, se diverso da quello di fornitura, o di posta elettronica per l'invio della risposta; servizio a cui si riferisce il reclamo (energia elettrica); codice identificativo del Punto di fornitura (codice POD) o, qualora non sia disponibile, il codice cliente; un'indicazione sintetica dei fatti contestati.

#### Articolo 22. Integrazione del Contratto

22.1 Sono recepite di diritto nel Contratto le disposizioni, suscettibili di inserimento automatico, imposte da leggi o provvedimenti di pubbliche autorità, inclusa l'ARERA, che comportino modifiche o integrazioni alle presenti Condizioni generali di fornitura.



22.2 Il Fornitore provvede alle modifiche e alle integrazioni imposte da leggi o provvedimenti di pubbliche autorità, inclusa l'ARERA, che non siano suscettibili di inserimento automatico, dandone tempestiva comunicazione al Cliente, fermo restando il diritto di recesso di quest'ultimo.

#### Articolo 23. Cessione del Contratto

23.1 Il Cliente acconsente fin d'ora alla cessione del Contratto da parte del Fornitore ad altra impresa o società del gruppo abilitata alla fornitura di energia elettrica. Nel caso di cessione d'azienda o del ramo d'azienda da parte del Fornitore rimane ferma l'applicazione dell'art. 2558 del Codice Civile.

23.2 La cessione sarà efficace nei confronti del Cliente dalla ricezione della relativa comunicazione scritta inviata tempestivamente dal Fornitore. Resta inteso che dalla cessione non deriveranno aggravio di costi o condizioni meno favorevoli per il Cliente.

#### Articolo 24. Comunicazioni

24.1 Tutte le comunicazioni relative al Contratto devono essere effettuate mediante lettera raccomandata A.R., e-mail, PEC o fax esclusivamente ai seguenti indirizzi: Casella Postale 246 Bergamo 24121, via PEC al [servizioclienti@pec.utilita.com](mailto:servizioclienti@pec.utilita.com), all'indirizzo e-mail [servizioclienti@utilita.com](mailto:servizioclienti@utilita.com).

24.2 Il Fornitore si riserva di inviare le comunicazioni anche con nota in bolletta.

24.3 Restano salve le disposizioni di cui al Contratto che prevedono una specifica modalità di invio delle comunicazioni.

24.4 Le comunicazioni relative ai rinnovi di cui all'art. 10.3 delle CGF avverranno tramite e-mail, PEC o Raccomandata A/R.

#### Articolo 25. Legge applicabile e foro competente

25.1 La legge applicabile al Contratto è quella italiana. Per ogni controversia originata dal presente Contratto o a esso connessa, è competente in via esclusiva il foro di Bergamo. Tale disposizione non si applica nei confronti del Cliente domestico, ai sensi del Codice del consumo, rispetto al quale il foro competente è quello del luogo di residenza e/o domicilio eletto dal Cliente stesso nel territorio italiano.

#### Articolo 26. Risoluzione extra-giudiziale delle controversie

26.1 Il Cliente che, in relazione al Contratto, abbia presentato un reclamo scritto al quale il Fornitore non abbia risposto entro 40 (quaranta) giorni dall'invio o abbia fornito una risposta ritenuta insoddisfacente, può attivare gratuitamente la procedura di conciliazione presso il Servizio Conciliazione dell'Autorità (<https://www.arera.it/consumatori/conciliazione>).

26.2 L'esperimento del tentativo di conciliazione secondo le modalità previste dal TICO è condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria.

#### Articolo 27. Dati personali

27.1 I dati personali forniti dal Cliente al Fornitore ai fini dell'esecuzione del Contratto, o di cui comunque il Fornitore entri in possesso, sono trattati in conformità alla disciplina prevista dal Codice in materia di protezione dei dati personali come indicato nel modulo relativo all'informativa sul trattamento dei dati personali.

#### Articolo 28. Bonus sociale

28.1 Il Bonus sociale per la fornitura di energia elettrica e/o gas naturale è stato introdotto come misura sociale per ridurre la spesa in energia elettrica e gas naturale delle famiglie in stato di disagio economico ed è riconosciuto automaticamente ai cittadini/nuclei familiari che ne hanno diritto, senza la necessità di presentare apposita domanda come stabilito dal D.L. 124/2019, convertito con modificazioni nella L. 157/2019. Per maggiori informazioni visita il sito [www.arera.it](http://www.arera.it) o chiama il n° verde 800.166.654.